

Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 63 dd. 25 luglio 2017

OGGETTO: Art. 175, comma 9 del D.LGS. 267/2000 e s.m. Variazione atto di indirizzo 2017-2019.

LA GIUNTA DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'ALTA ANAUNIA

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)", che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;

visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2017, sottoscritto in data 11 novembre 2016, come integrato con l'intesa di data 23 febbraio 2017, con i quali la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomi Locali hanno condiviso l'opportunità di fissare il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019 e dei documenti allegati al 31 marzo 2017 e, alla luce di quanto stabilito dall'integrazione al Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2016, è stato parimenti differito a tale data il termine per la presentazione del Documento unico di Programmazione degli Enti Locali relativo al triennio 2017-2019;

vista la deliberazione consiliare nr. 3 di data 07.03.2017 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e del Documento unico di Programmazione 2017-2019. nonché le ulteriori variazioni approvate con delibera consiliare n. 6 del 29.06.2017 ;

richiamato l'art. 169 del D.lgs 267/2000 il quale prevede che *"1.La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi. 2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli"*;

rilevato che oltre alla norma suddetta, le finalità, la struttura e il contenuto del PEG sono disciplinati dal principio contabile concernente la programmazione di bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011, che al p.10.4 - obbligatorietà del PEG – dispone "Il PEG è uno strumento obbligatorio per le Province e per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Per i restanti Comuni è facoltativo ma se ne auspica l'adozione anche in forma semplificata";

atteso che l'Unione dei Comuni Alta Anaunia ha approvato anche nell'esercizio finanziario scorso un atto di indirizzo programmatico per la gestione del bilancio con individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi.

visto l'art. 21 del vigente regolamento di contabilità - Atto programmatico di indirizzo che prevede :

1. Qualora la Giunta non proceda ad adottare il Piano esecutivo di gestione dopo l'approvazione del bilancio di previsione la Giunta stessa, sulla base dei programmi e degli obiettivi previsti nella relazione previsionale e programmatica, degli stanziamenti del bilancio di previsione annuale e delle proposte dei responsabili dei servizi approva uno o più atti programmatici di indirizzo dell'attività di ciascuna struttura organizzativa.

2. L'atto programmatico contiene in relazione alle singole strutture organizzative le seguenti indicazioni:

a) il responsabile della struttura;

b) i compiti assegnati;

c) le risorse e gli interventi previsti nel corso dell'esercizio;

d) i mezzi strumentali e il personale assegnati;

e) gli obiettivi di gestione;

f) gli indicatori per la valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi.

3. Gli atti programmatici possono essere adottati senza limitazioni temporali nel corso dell'intero esercizio e possono essere riferiti a specifiche attività degli uffici, per le quali individuano i soggetti responsabili anche indipendentemente dalla responsabilità della struttura.

4. Per le spese di investimento l'atto programmatico contiene gli obiettivi, le modalità e i tempi di svolgimento dell'azione amministrativa.

vista inoltre la deliberazione della Giunta dell'Unione n. 29 del 03.04.2017 avente ad oggetto :
“Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2017-2019 . Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi”.

preso atto che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 8 del 25 luglio 2017, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: “Articoli 175 e 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 – Variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio” sono state apportate al bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e al Documento Unico di Programmazione 2017-2019, alcune variazioni ed integrazioni;

rilevata la necessità di adeguare di conseguenza, per la parte finanziaria, l'atto di indirizzo per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019;

considerato che, ai sensi dell'art. 175, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000 le variazioni al piano esecutivo di gestione - atto di indirizzo sono di competenza dell'organo esecutivo e che possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno;

Visti:

il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;

la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs.

118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;

il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

il vigente regolamento di contabilità;

acquisiti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P. Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m., allegati alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di approvare la variazione all'atto di indirizzo per gli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, così come risulta dall'Allegato n. 1, elaborato dal Servizio finanziario, suddiviso per missioni, programmi e tipologie, a seguito della variazione al bilancio di previsione finanziario 2017, 2018 e 2019 di entrata e di uscita, approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 25.07.2017, assegnando contestualmente ai responsabili dei Servizi, le nuove risorse finanziarie e le spese, di competenza e di cassa, risultanti dalla variazione medesima;
2. di dichiarare la presente, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 79, comma 4 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e s.m.;
3. di comunicare, contestualmente alla pubblicazione all'Albo telematico, la presente ai capigruppo consiliari ai sensi del 2° comma dell'art. 79 del TULLRROC sopracitato;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a. opposizione alla Giunta dell'Unione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.R. 01 febbraio 2005, n. 3/L ;
 - b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104;
 - c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.